


# COMUNE DI BORGONOVO V.T.



## *Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale*

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 | 2000
- Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 12-04-2000 senza opposizioni, né reclami.

## Capo I° - Finalità ed ambito di applicazione

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Borgonovo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del DPR 616/77 e dell'art. 9 della legge 142/90, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificanti di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legl. 109/98, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto DPCM del 7/5/1999.

### Art. 2 - Interventi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Borgonovo attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il minimo vitale;
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) un'integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 6) una sistemazione in alloggio di emergenza

Inoltre in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicata al successivo art. 3 al presente Regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- 1) frequenza asili nido per bambini fino a tre anni;
- 2) frequenza scuola dell'infanzia comunale;
- 3) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;

- 4) soggiorni estivi per alunni delle scuole elementari;
- 5) soggiorni per anziani.

## CAPO II° - Indicatore della situazione economica

### Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) Il reddito
- b) Il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;

e) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

#### Art. 4 - Definizione del reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lett. b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto delle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

#### Art. 5 - Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) patrimonio immobiliare :

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare;

il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili

b) patrimonio mobiliare :

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

Il totale fra la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra, si detrae fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari £. 50 milioni per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a £. 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore.

### **Capo III° - Servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti - Minimo vitale**

#### Art. 6 - Definizione

Per il minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume, quale valore economico del minimo vitale per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di £. 7.000.000 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

#### Art. 7 - Caratteristiche degli interventi

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche o sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) il sussidio teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;

b) l'ausilio finanziario verso il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovute a cause straordinarie mediante l'elargizione di somme di denaro;

c) l'attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

#### Art. 8 - Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'art. precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al minimo vitale occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può

eccedere la soglia di £. 70 milioni al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di un'abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a £. 5 milioni.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seg. del presente Regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi di lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 %.

#### Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'ufficio socio-assistenziale corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito da Decreto Ministeriale per le Solidarietà Sociali di cui al 4° comma dell'art.6 del Decreto Legl. 109/98.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti ed Organizzazioni del volontariato.

#### Art. 10 - Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di polizia municipale.

L'assistente sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta redige un progetto d'intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile dell'ufficio socio-assistenziale.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.

Per i casi di indigenza particolarmente gravi, il sussidio o l'ausilio finanziario possono essere integrati anche dall'attribuzione di vantaggi economici.

#### Art. 11 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità per far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento però parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### Art. 12 - Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti



Il Responsabile dell'ufficio socio-assistenziale sulla base del progetto di intervento predisposto dall'assistente sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a £. 300 mila mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale e il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a £. 400 mila e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto del Responsabile dell'ufficio secondo il vigente Regolamento di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorre porre rimedio con immediatezza potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente Regolamento di Contabilità.

La Giunta Comunale ha la facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 13 - Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete del servizio socio-sanitario, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruitore.

Art. 14 - Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versa in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 15 - Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seg. del presente Regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 773/31 e dall'art. 279 del R.D. 635/40 e succ. mod. che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

#### Art. 16 - Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie) facendo salvo una franchigia di £ 10 milioni. Detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versato dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

#### Art. 17 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni.

di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a 10 milioni ;

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

#### Art. 18 - Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 11.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il minimo vitale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall' art. 3 e seg. del presente Regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

#### Art. 19 - Ammissione e beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale in base ai principi di cui al presente Regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

### Art. 20 - Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

### Art. 21 - Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che sono in carico al servizio assistenza del Comune.

### Art. 22 - Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del PEG determina l'ammontare annuo dalle disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in un'esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergono i seguenti elementi:

a) la condizione psico-fisica del soggetto; b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;

c) i tempi e i modi dell'assunzione e il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile dell'ufficio socio-assistenziale, sulla base delle risorse finanziarie del piano comunale degli inserimenti della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi, e le comunica alla Cooperativa sociale.

#### Art. 23 - Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Cooperativa sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

### Capo VI.º - Fondo sociale per l'affitto

#### Art. 24 - Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di

quei nuclei familiari che sono impossibilitati, intutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

#### Art. 25 - Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in alloggio con un canone di affitto, la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 3 e seguenti del presente Regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevuta di pagamento rilasciata dal proprietario dell'alloggio o di chi ne ha la gestione.

#### Art. 26 - Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava,

#### Art. 27 - Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il servizio sociale comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tener conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto;
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale;
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale di cui al punto c) della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile del Servizio Sociale adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

## Capo VII ° - Sistemazione in alloggio di emergenza

### Art. 28 - Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

### Art. 29 - Destinatari



Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

#### Art. 30 - Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile dell'ufficio servizio socio-assistenziale a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

- La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:
- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di 6 mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
  - b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente Regolamento;
  - c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredamento vario, ed elettrodomestici personali;
  - d) gli ospiti, quando l'alloggio sarà utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
  - e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;

f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio. L'allontanamento è disposto dal responsabile del Servizio anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;

g) all'atto dell'immissione e al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

#### Art. 31 - Priorità

È data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

a) con situazione economica più bassa;

b) con minori a carico ;

c) con anziani a carico.

#### Art. 32 - Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio dei servizi e degli spazi comuni.

#### Art. 33. - Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lett. f) dell'art. 39 del presente Regolamento avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

### Capo VIII° - Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi

#### Art. 34 - Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istitutivi in favore di determinate categorie che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo.

#### Art. 35 - Avvisi pubblici

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle forme rituali.

#### Art. 36 - Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

#### Art. 37 - Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E..

#### Art. 38 - Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

#### Art. 39 - Documentazione dell'ISE

Tutte le domande presentate dall'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L. 15/68 recando le indicazioni di cui al Decreto Legl. 109/98 e DPCM del 7/5/1999.

### Capo IX<sup>o</sup> - Disposizioni diverse

#### Art. 40 - Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al Capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile dell'ufficio sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dell'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente Regolamento. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

#### Art. 41 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre P.A. o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazioni e sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

#### Art. 42. - Decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

### Capo X<sup>o</sup> - Misure in materia di politica sociale di cui alla Legge n. 448/98

#### Art. 43. - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ai 18 anni, viene concesso un assegno integrativo di £. 200.000 mensili per 13 mensilità a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'ISE sia pari o inferiore a £. 31 milioni annue.

Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al ricometro.

#### Art. 44 - Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1 luglio 1999 che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di £. 200.000 mensili, per 5 mensilità.

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'ISE non superi 50 milioni annue.

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

#### Art. 45 - Modalità di erogazione degli assegni

Le modalità di erogazione degli assegni suddetti sono individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.

### **Capo XI ° - Disposizioni transitorie finali**

#### Art. 46 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la materia.

#### Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.